IL RETTORE

VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”;
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 05/02/1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D. Lgs 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. Lgs 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la Legge 15/04/2004 n. 106 e il D.P.R. n. 252 del 03/05/2006;
VISTO il D. Lgs 07/03/2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
VISTA la Legge 04/11/2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”;
VISTO il D. Lgs 11/04/2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art 6 della Legge 28/11/2005, n. 246”;
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240, relativa alle “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, nel testo vigente prima dell’approvazione della Legge n. 129/2026;
VISTO il D. Lgs 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Palermo;
VISTO il D.M. 02/05/2024, n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari;
VISTO il D.M. 10/05/2023, n. 456, che definisce le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTA la legge n. 129 del 16/07/2026 “*Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario*”;
VISTO in particolare l’art. 3, comma 1, della medesima Legge n. 129/2026, il quale dispone che, fino alla definizione dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica e delle nuove modalità di formazione delle commissioni giudicatrici, alle procedure di chiamata si applicano le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge stessa;
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato” dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 1239 del 20/02/2024;
VISTA la delibera del 16/09/2026 n. 118 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’esercizio Fisico e della Formazione;
VISTA la delibera n. 854 del 08/10/2026, punto 05/01, relativa a “Programmazione Professori e Ricercatori anno 2026 - Dipartimenti DMI, INGEGNERIA e SPEEFF”, con la quale il Consiglio di Amministrazione, visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, ha approvato, anche, l’avvio delle procedure per la copertura di n. 1 posto di professore

universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18 comma 1, della Legge 240/2010;

CONSIDERATO che ancora non risultano emanati né il decreto ministeriale recante i requisiti di cui al nuovo articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, né il decreto ministeriale recante le modalità di formazione delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge n. 129/2026

CONSIDERATO che i costi per la copertura della posizione da reclutare saranno a valere sulle risorse disponibili descritte nella citata delibera del C.d.A.

DECRETA

Art. 1
Indizione procedure selettive

E' indetta la procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, per il Gruppo Scientifico Disciplinare, il Settore Scientifico Disciplinare e il Dipartimento di cui all'allegato 1, parte integrante del presente bando.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Alla presente procedura selettiva possono partecipare:

a) studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale equivalente al gruppo scientifico disciplinare messo a concorso e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) i candidati che abbiano conseguito l'idoneità nel settore concorsuale equivalente al gruppo scientifico disciplinare messo a concorso in procedure concorsuali attivate ai sensi della Legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità;
c) i professori già in servizio in altri Atenei per il gruppo scientifico disciplinare e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La partecipazione alla selezione di cui all'articolo 1 è libera, in relazione alla cittadinanza posseduta dai candidati.

Non possono partecipare e pertanto saranno esclusi:

1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
2) coloro che non possiedono l'idoneità fisica all'impiego;
3) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957 n. 3;
4) coloro che, alla data di approvazione della delibera del Dipartimento di richiesta di copertura di posizioni, adottata sulla base delle risorse effettivamente disponibili e assegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione, abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha esitato la

suddetta delibera, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. b, Legge 240/2010 e dell'art. 4 comma 2 del vigente *"Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato";*

Art. 3
Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili, devono essere presentati esclusivamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata reperibile alla pagina:

https://pica.cineca.it/unipa/

Il candidato potrà accedere alla piattaforma del concorso utilizzando il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), selezionando l'Università di Palermo tra gli enti oppure il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma o autenticarsi con il proprio account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES, qualora in possesso. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

L'applicazione informatica consente di salvare la documentazione inserita in modalità bozza, entro la scadenza del termine di presentazione della domanda.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata via e-mail al momento di presentazione della domanda.
Una volta compilata la domanda ed inseriti tutti gli allegati, il candidato dovrà assicurarsi di aver premuto il tasto "presenta". Il perfezionamento della candidatura sarà comprovato esclusivamente dalla modifica dello status della domanda, che apparirà "presentata" e non più "in bozza".
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami.

In caso di accesso tramite identificazione attraverso il sistema SPID, la domanda di ammissione alla procedura selettiva verrà acquisita automaticamente dal sistema senza necessità di firma.

Negli altri casi, pena l'esclusione, la domanda deve essere firmata, deve contenere tutti i dati richiesti ed essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda può essere firmata con firma digitale certificata. Altrimenti, il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere scansionato e caricato sul sistema in formato PDF.

Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici, contattare il supporto tramite il link https://pica.cineca.it/unipa/.

All'atto della compilazione dell'applicativo online sopra menzionato, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale (solo per i cittadini italiani e solo in caso di autenticazione con modalità diversa da SPID;
- residenza;
- domicilio;
- indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) (solo per i cittadini italiani);
- indirizzo e-mail;
- recapito telefonico;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- la cittadinanza posseduta;
- se cittadino italiano: il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento;
- di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del T.U. 10/01/1957 n. 3;
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri) idonea allo svolgimento delle attività di ricerca e didattiche;
- di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ovvero con un professore appartenente al Dipartimento che ha esitato la delibera di richiesta di copertura di posizioni, adottata sulla base delle risorse effettivamente disponibili e assegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla data di approvazione della stessa.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
- copia di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità;
- copia del codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
- curriculum della propria attività scientifica e didattica. Il curriculum, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatto **secondo lo schema disponibile sulla piattaforma PICA**, dovrà attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e di tutti i titoli in esso riportati;
- elenco delle pubblicazioni scientifiche da valutare, già pubblicate alla data di scadenza del bando, numerato (non deve essere superato il numero di pubblicazioni previsto nell'allegato di cui all'art. 1 del presente bando), con la dichiarazione che attesti l'avvenuto deposito di quanto previsto all'art. 5 del bando relativamente alle pubblicazioni;
- pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione;
- ricevuta del pagamento del contributo di partecipazione alla procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive. In caso di falso sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 483, 485 e 486 del Codice penale.

I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di €. 35,00, non rimborsabile, tramite il portale PagoPA.
Dopo aver compilato la domanda in tutte le parti obbligatorie e prima di firmarla e presentarla, selezionare il pulsante "Verifica/Verify" e quindi selezionare il pulsante "Pagamento/Payment". A questo punto sarà possibile pagare direttamente dentro il sistema PICA.
In alternativa, è possibile scegliere di allegare la ricevuta di pagamento effettuato seguendo il percorso sotto descritto.
https://unipa.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/home
Scegliere: Pagamento spontaneo
Scegliere: D00 - Pagamenti a favore dell'amministrazione centrale dell'Ateneo
Scegliere alla voce Motivo Pagamento: Tassa per procedura concorsuale
Inserire nello spazio Causale: **2026_1po18c1-phil01a**

La ricevuta del pagamento deve essere allegata alla domanda di concorso.

Art. 4
Domanda di ammissione per i candidati stranieri

I cittadini stranieri, oltre a quanto riportato nel precedente articolo e negli atti disponibili nella procedura telematica, devono dichiarare nella domanda di partecipazione:

- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza, ovvero i motivi della mancanza di tale requisito;
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

I cittadini dell'Unione Europea possono riportare i titoli che intendono presentare sul curriculum, redatto secondo le indicazioni di cui al precedente articolo.

In materia di documentazione amministrativa i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono attenersi a quanto disposto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 445/2000.

I cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, solo per comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani e sono pertanto tenuti a presentare copia dei certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

I cittadini extracomunitari devono riportare nel curriculum i titoli posseduti che intendono sottoporre alla valutazione della Commissione, caricando sulla piattaforma i documenti e i titoli in formato .pdf, con allegata una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. La traduzione non è richiesta se il titolo è in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola.

I cittadini extracomunitari dovranno inoltre, al momento della eventuale presa di servizio, essere in possesso di regolare e valido permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o

titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria

Art. 5
Pubblicazioni

Le pubblicazioni, che il candidato intende presentare ai fini della procedura selettiva, indicate con un numero progressivo corrispondente al relativo elenco, vanno allegate esclusivamente in formato pdf tramite l'apposita sezione della procedura telematica.

Sono valutabili ai fini della procedura di selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi già pubblicati o accettati per la pubblicazione, secondo le norme vigenti, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato può essere inserita, a discrezione del candidato, nel numero delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione.
I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore oppure a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dai candidati ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
Eventuali pubblicazioni allegate ma non presenti nell'elenco non saranno parimenti prese in considerazione dalla commissione.
Per le pubblicazioni edite in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252. La dichiarazione dell'adempimento dei suddetti obblighi, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, va apposta in calce all'elenco delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione.

Per tutte le pubblicazioni, edite sia in Italia che all'estero, devono risultare:
a) la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione;
b) codice ISBN, oppure ISSN, oppure DOI, o altro equivalente.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere accompagnate dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Per i settori riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diversa da quelle indicate nel comma precedente

Art. 6
Esclusione dalla procedura selettiva

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore che verrà notificato all'interessato mediante PEC o per i candidati stranieri tramite raccomandata A/R.

Art. 7
Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 5 del *"Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato"* dell'Università degli Studi di Palermo.
Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo di Ateneo.

Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della Commissione nell'Albo di Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine, e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione, il termine di cui al primo periodo cessa di decorrere anticipatamente e la Commissione può iniziare i lavori.

La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione può svolgere le proprie attività in modalità telematica, compresa la prova didattica, la discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate e l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche, nel caso in cui uno o più candidati non rivestano il ruolo di professore associato.

Art. 8
Criteri generali di valutazione dei candidati

Nella prima seduta la Commissione provvede a:
- eleggere il Presidente e il Segretario verbalizzante;
- inserire a verbale la dichiarazione dalla quale risulti che tra di loro non sussistano le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile;
- stabilire i criteri per la valutazione dei candidati;
- stabilire la modalità di svolgimento dei successivi lavori della Commissione (modalità telematica o in presenza)
- stabilire il calendario delle successive riunioni della Commissione.

Al termine della prima seduta il verbale, contenente i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, è trasmesso al Responsabile del procedimento che ne assicura la pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo, almeno per sette giorni, prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

La Commissione procede collegialmente alla valutazione comparativa dei candidati rispetto al profilo individuato dal bando, con riferimento esclusivamente al settore scientifico-disciplinare come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. a della legge 240/2010, sulla base dell'attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche, delle attività istituzionali e organizzative, dell'attività assistenziale ove prevista, attestati nel curriculum e da eventuali documenti allegati alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerate l'entità e la continuità delle attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutorato degli studenti.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 1 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si possono avvalere anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
   1) numero totale delle citazioni;
   2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
   3) "impact factor" totale;
   4) "impact factor" medio per pubblicazione;
   5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Ai fini della valutazione delle attività scientifiche, istituzionali ed organizzative si terranno in considerazione anche i seguenti aspetti:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
e) incarichi istituzionali all'interno di istituzioni universitarie italiane o straniere;
f) attività assistenziale ove prevista;

Nel caso in cui il candidato non rivesta il ruolo di professore associato è previsto lo svolgimento di una prova didattica, della discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate e di un eventuale accertamento delle competenze linguistiche. La prova può essere svolta in lingua inglese. La convocazione dei candidati avverrà tramite pubblicazione di un apposito avviso sul sito e all'Albo di Ateneo.
Nel caso in cui il candidato rivesta la qualifica di professore associato l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche sarà riscontrato sulla base dei titoli e della produzione scientifica.
Ai fini della valutazione delle attività scientifiche, istituzionali ed organizzative si terranno in considerazione anche i seguenti aspetti:
g) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste;
h) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
i) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
j) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
k) incarichi istituzionali all'interno di istituzioni universitarie italiane o straniere;
l) attività assistenziale ove prevista;

Al termine dei lavori la Commissione individua il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il ruolo specificato nel bando. Qualora il candidato non dovesse accettare, la Commissione, nel caso in cui siano presenti altri candidati per la posizione messa a concorso, in una successiva riunione individua il candidato maggiormente qualificato.

Art. 9
Termini del procedimento

I lavori della Commissione devono essere conclusi entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la Commissione può iniziare i lavori.
Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con motivato decreto, provvede alla sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo al contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Decorso tale termine, il Rettore provvederà a dichiarare decaduta la Commissione.

Art. 10
Accertamento della regolarità degli atti

La regolarità degli atti è accertata, entro trenta giorni dalla consegna, con decreto del Rettore, che indica il nominativo del candidato più qualificato a ricoprire il posto per cui è stata attivata la procedura selettiva.
Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso al Dipartimento che ha proposto la procedura ed è pubblicato sul sito dell'Ateneo.
Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

Art. 11
Trattamento dei dati personali

I dati personali dei candidati saranno trattati dall'Università degli Studi di Palermo, ai sensi della vigente normativa, per le finalità di gestione della procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura.
Gli interessati potranno consultare l'informativa sul trattamento dati disponibile all'indirizzo: https://www.unipa.it/privacy/informativa/informazioni-sul-trattamento-di-dati-personali---procedure-concorsuali-e-selettive-bandite-dallateneo/

Art. 12
Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Chiara Terranova e il referente il Dott. Giuseppe De Rosa – Piazza Marina n. 61, 90133 – Palermo– e-mail: concorsi.docenti@unipa.it.

Art.13
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Art. 14
Pubblicità

Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, concorsi ed esami,
- all'Albo Ufficiale di Ateneo https://www.unipa.it/albo.html
- sul sito di Ateneo: https://bit.ly/chiamata-art18
- sul sito del MIUR: https://bandi.miur.it/index.php

Sul sito di Ateneo e sull'Albo Ufficiale di Ateneo saranno altresì pubblicati gli atti successivi relativi alla procedura.

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri

Firmato digitalmente da: Massimo Midiri
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 16/10/2026 11:03:22